

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

*ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1994,
CON DELIBERAZIONE N.52*

*MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1998,
CON DELIBERAZIONE N.28*

INDICE

- Art.1 – Istituzione delle Commissioni
- Art.2 – Componenti
- Art.3 – Insediamento
- Art.4 – Compiti delle Commissioni Consiliari
- Art.5 -. Convocazione
- Art.6 – Funzionamento e decisioni
- Art.7 – Sedute delle Commissioni
- Art.8 - Verbalizzazione delle sedute
- Art.9 – Richiesta di atti e dati

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Si istituiscono le seguenti commissioni consiliari permanenti:

- 1 - SERVIZI ALLA PERSONA, con competenza in materia di servizi sociali, cultura, scuola, sport e tempo libero;
- 2 - TUTELA DEL TERRITORIO E LL.PP., con competenza in materia di ambiente, ecologia, urbanistica, viabilità e lavori pubblici;
- 3 - BILANCIO E SERVIZI AMMINISTRATIVI, con competenza in materia di bilancio, tributi, personale, commercio e sviluppo economico.

2. Il Consiglio Comunale, con l'approvazione a maggioranza assoluta, può istituire organi di consultazione speciali incaricati di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, su indicazione del Consiglio e con le finalità dello stesso indicate, oppure, con durata temporanea e finalità stabilite dal Consiglio Comunale (art. 10 Statuto comunale).

ART. 2 - COMPONENTI

1. Gli organi di consultazione sia speciali e temporanei che permanenti sono di nomina consiliare, i membri sono necessariamente Consiglieri comunali.

2. Ciascuna commissione è composta da un numero di componenti eletti in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare designati come segue:

- a) fino a un consigliere se la consistenza del gruppo è inferiore a 4
- b) fino a due consiglieri se la consistenza del gruppo è uguale o superiore a 4 e inferiore a 8
- c) fino a tre consiglieri se la consistenza del gruppo è uguale o superiore a 8 e inferiore a 12
- d) fino a quattro consiglieri se la consistenza del gruppo è uguale o superiore a 12.

Il voto di ciascun componente nelle commissioni è determinato in base al rapporto tra il numero dei consiglieri comunali appartenenti al gruppo di ciascun commissario e il numero dei rappresentanti dello stesso gruppo designato nella commissione.

3. L'assegnazione dei componenti alle commissioni stesse viene fatta dal Consiglio comunale su

proposta del Presidente, sentiti i Capigruppo, promuovendo la presenza di entrambi i sessi (ex legge 10 aprile 1991, nr. 125).

4. Alle riunioni delle Commissioni intervengono anche il Sindaco e gli assessori interessati senza diritto di voto, ma con solo diritto di parola.

5. Le Commissioni possono avvalersi della consulenza di esperti nominati dalla Giunta Comunale su indicazione dei Capigruppo, uno per ciascun gruppo consiliare. Gli esperti partecipano ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto, per esprimere il loro motivato parere sui problemi sottoposti al loro esame.

6. In caso di dimissioni, di decadenza o di altra causa che rendano necessaria la sostituzione di un commissario componente della Commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

ART. 3 - INSEDIAMENTO

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina. Nella seduta si dovrà procedere immediatamente alla nomina del Presidente, Vicepresidente e Segretario.

2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 4 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni consiliari permanenti, con riferimento allo specifico settore di competenza, hanno il compito principale di esaminare preventivamente gli atti deliberativi del Consiglio ai fini di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Inoltre possono:

- a) formulare proposte su materie ed argomenti di particolare interesse per il Comune, segnalandone al Sindaco oppure alla Giunta per eventuali procedure di competenza del Consiglio Comunale.
- b) esaminare ed approfondire le proposte e le questioni loro definite dal Sindaco e dalla Giunta.
- c) Esprimere su tali proposte il proprio parere non vincolante.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, il Presidente della commissione competente per materia procede alla convocazione della propria commissione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della pratica.

3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di ventuno giorni dalla convocazione, salvo diversa determinazione del Sindaco in caso di particolare importanza ed urgenza dell'argomento.

4. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, l'organo competente può adottare il provvedimento a prescindere dalla acquisizione del parere dandone atto nel deliberato.

ART. 5 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle commissioni viene effettuata secondo le modalità previste per le sedute straordinarie del Consiglio Comunale.
2. La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente da un numero di commissari che rappresentino almeno un quarto dei componenti la commissione (relativamente ai voti espressi).
3. L'Ordine del giorno, nonché il giorno e l'ora della seduta sono comunicati oltre che ai componenti della Commissione, al Sindaco agli assessori competenti per materia ed ai capigruppo consiliari.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO E DECISIONI

1. La seduta è valida con l'intervento di componenti che rappresentino almeno la metà più uno dei voti espressi in Consiglio comunale.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate con maggioranza dei voti espressi (voto ponderale).

ART. 7 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo quando trattasi di questioni concernenti persone.
2. Il Presidente, accertata la presenza del numero legale di cui al primo comma dell'art. 6, dichiara aperta e valida la seduta.
3. Della seduta dichiarata deserta viene redatto apposito verbale.
4. In caso di seduta deserta, il Presidente provvede a convocare seduta di seconda convocazione entro otto giorni. Questa seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti purché sia garantito un quarto dei voti espressi in Consiglio comunale.
5. In caso di convocazione congiunta, il quorum indicato per la validità della seduta deve corrispondere alla somma dei quorum delle Commissioni convocate.

ART. 8 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Segretario delle Commissioni redige i verbali delle riunioni e provvede alla loro trasmissione in copia al Sindaco, ai componenti della Commissione, agli assessori competenti per materia, ai Capigruppo consiliari.
2. I verbali della commissione conterranno soltanto le decisioni riguardanti ogni singolo argomento in discussione, nonché la sintesi del dibattito. Le dichiarazioni dei singoli componenti

verranno inserite nel verbale solo se richiesto espressamente dagli interessati.

3. L'approvazione del verbale è fatta nella seduta stessa od in quella successiva, sentito il parere dei commissari presenti.

4. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dai Commissari.

ART. 9 - RICHIESTA DI ATTI E DATI

1. Le Commissioni possono, per il miglior adempimento dei loro compiti, essere autorizzate ad assumere notizie su atti e documenti d'ufficio di natura non riservata.